



Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza in data 18.3.1995 con la quale il Presidente Nazionale dell'ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport Acquatici - con sede in Roma alla Via Pescosolido n. 76, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 - a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, l'ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport Acquatici svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 16 giugno 1997, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art. 3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

D E C R E T A

L'ARCI PESCA FISA - Federazione Italiana Sport Acquatici è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della

Per Copia Conforme
(Il Coll.re *[Signature]*)



Il Ministro dell'Interno

- 2 -

normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

Roma, 26 LUG. 1997

IL MINISTRO

J. Napolitano

Ther
13
my

Per Copia Conforme
(Il Coll. Amm. vo)